



TRIBUNALE DI SONDRIO

N. 793 prot.

Sondrio, - 4 MAG. 2020

Al Presidente della Sezione promiscua

A tutti i Magistrati professionali e
onorari e del Giudice di pace

Alla Procura della Repubblica Sondrio

All'Ordine degli Avvocati di Sondrio ed
alla Camera Penale Sondrio

Ai Funzionari di settore

All' Ufficio NEP

p.c. Presidente Corte Appello Milano

CSM VII Commissione

RSU - OOSS

Prefettura Sondrio

Oggetto: misure organizzative per la gestione delle udienze dei giudici del settore penale (dibattimento-gip/gup, gdp) nonché regolamentazione dei servizi amministrativi negli uffici del Tribunale di Sondrio, alla luce dell'emergenza sanitaria COVID-19 e in base a quanto disposto dai d.l. n. 18 del 17.03.2020 e n. 23 dell'8.04.2020 per il periodo dal 12.05.20 al 31.07.2020, ovvero nel diverso periodo indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze (civili e) penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19.

Richiamato l'art. 83 comma 3 D.L. 18/2020, quindi l'operatività del Protocollo d'intesa sottoscritto tra il Tribunale di Sondrio, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio, l'Ordine degli Avvocati di Sondrio e la Camera Penale di Sondrio in data 6 aprile 2020, avente ad oggetto la partecipazione a distanza all'udienza di convalida dell'arresto e del fermo, al giudizio direttissimo ed all'interrogatorio di garanzia di persone detenute, si comunicano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giurisdizionali, di cui all'oggetto.

Tale documento è chiamato a disciplinare, ex art. 83 commi 6 e 7 D.L. 18/2020, lo svolgimento delle udienze penali nel periodo 12 maggio – 31 luglio 2020 (v. D.L 28/2020, in G.U. 30 aprile



2020), nonché nel diverso periodo indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze (civili e) penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19.

Come si ricava dalle Linee guida del C.S.M. (Prot.5102/2020 del 27.3.2020), trattasi di strumento che fornisce indicazioni operative con finalità di organizzazione delle attività giurisdizionali e che non limita in alcun modo l'interpretazione delle norme, rimessa ai magistrati.

Resta inteso, come si ricava dal successivo comma 8 D.L. 18/2020, che per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui al comma 6 che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi.

Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7. del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 31 luglio 2020.

Si dispone la pubblicazione anche sul sito web del Tribunale

Cordialità.

Sondrio, 4 maggio 2020



Il Presidente del Tribunale
dr. Giorgio Barbuto

Allegato: protocollo settore penale